



DECRETO DI DIFFERIMENTO UDIENZA

Il Presidente della prima sezione civile

Visto il provvedimento del Presidente del Tribunale del 9.3.2020 in ordine alle situazioni che fanno eccezione alla sospensione di cui all'art. 1 co. 1 d.l. n. 11 dell'8.3.2020;

ritenuto il d.l. n. 11 dell'8 marzo 2020 che ha introdotto norme finalizzate a contrastare sull'intero territorio nazionale l'emergenza epidemologica da Covid-19, con particolare riguardo tendenziale sospensione generalizzata dell'attività giudiziaria, in funzione della riduzione dei contatti fisici tra le persone (senza pregiudicare la continuità della giurisdizione per i servizi essenziali e non prorogabili);

ritenuto che il d.l. distingue due periodi: l'uno c.d. "cuscinetto" dal 9 al 22 marzo, di sospensione generalizzata, se non per alcune eccezionali attività; il secondo, a partire dal 23 marzo sino al 31 maggio 2020, già da taluno definito di "regime emergenziale", che invita i singoli Uffici giudiziari ad assumere misure organizzative volte ad assicurare lo svolgimento dell'attività giurisdizionale nel quadro dei severi presidi epidemiologici imposti;

ritenuto che, con riferimento al periodo che va dal 9.3.2020 sino al 22 marzo 2020 (o ulteriori proroghe), *"le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020"*;

ritenuto che la citata lettera g) prevede quali siano le udienze che vanno comunque tenute;

2

ritenuto che l'interpretazione delle singole eccezioni al generale rinvio d'ufficio delle udienze va operata tenendo conto del fatto che la ratio del decreto legge sopra indicato è quella di limitare al massimo l'afflusso di persone presso gli Uffici giudiziari, tranne ipotesi di particolare urgenza; ritenuto che i procedimenti in materia di famiglia sono di regola da definire in tempi brevi per la particolare natura degli interessi in gioco; ritenuto, tuttavia, che tal proposito il legislatore alla citata lettera prevede l'esclusione dal "blocco" delle 1) "cause relative ad alimenti ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità"; 2) "procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona"; 3) "tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti"; ritenuto che, pertanto, quanto al punto 1), in linea con la ratio legis (quelle di contenere il contagio e di congelare l'attività giudiziaria per ostacolare la diffusione del virus e per dare il giusto tempo ai Capi degli Uffici per predisporre gli interventi mirati per le settimane dal 23 marzo al 31 maggio) che va privilegiata l'interpretazione restrittiva delle locuzioni "alimenti e stato di bisogno": ritenuto, quindi, escluse dalla sospensione (differimento) non tutte le procedure *latu sensu* "separative" in cui si attende un provvedimento provvisorio su affidamento e mantenimento, ma solo quelle in cui il richiedente sia privo di mezzi di sostentamento (per sé e per la prole), posto che solo in tal caso viene in considerazione una obbligazione propriamente alimentare; ritenuto che parimenti (oltre a quelle in cui viene in considerazione un'obbligazione propriamente alimentare) sono escluse dalla sospensione

3


(rinvio) le procedure in materia di famiglia in cui sia prospettato una situazione di grave pericolo (tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti") (vedi ipotesi di maltrattamenti);

ritenuto che, trattandosi di valutazione da operare caso per caso, in tutte le situazioni che fanno eccezione alla sospensione, appare opportuno subordinare il "non differimento" alla motivata richiesta di almeno una delle parti di trattazione urgente della causa (urgenza questa che va comparata con le primarie esigenze di salute pubblica);

ritenuto pertanto presidenziale di comparizione dei coniugi dell'11 marzo scorso (già differita d'ufficio) è rinviata al 25 giugno 2020 (stesse fasce orarie).

Catania, 16.3.2020

Il Presidente della Prima Sezione



Deposito in Cancelleria

17.3.2020





DECRETO DI DIFFERIMENTO UDIENZA

Il Presidente della prima sezione civile

Visto il provvedimento del Presidente del Tribunale del 9.3.2020 in ordine alle situazioni che fanno eccezione alla sospensione di cui all'art. 1 co. 1 d.l. n. 11 dell'8.3.2020;

ritenuto il d.l. n. 11 dell'8 marzo 2020 che ha introdotto norme finalizzate a contrastare sull'intero territorio nazionale l'emergenza epidemiologica da Covid-19, con particolare riguardo tendenziale sospensione generalizzata dell'attività giudiziaria, in funzione della riduzione dei contatti fisici tra le persone (senza pregiudicare la continuità della giurisdizione per i servizi essenziali e non prorogabili);

ritenuto che il d.l. distingue due periodi: l'uno c.d. "cuscinetto" dal 9 al 22 marzo, di sospensione generalizzata, se non per alcune eccezionali attività; il secondo, a partire dal 23 marzo sino al 31 maggio 2020, già da taluno definito di "regime emergenziale", che invita i singoli Uffici giudiziari ad assumere misure organizzative volte ad assicurare lo svolgimento dell'attività giurisdizionale nel quadro dei severi presidi epidemiologici imposti;

ritenuto che, con riferimento al periodo che va dal 9.3.2020 sino al 22 marzo 2020 (o ulteriori proroghe), *"le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020"*;

ritenuto che la citata lettera g) prevede quali siano le udienze che vanno comunque tenute;

2

ritenuto che l'interpretazione delle singole eccezioni al generale rinvio d'ufficio delle udienze va operata tenendo conto del fatto che la ratio del decreto legge sopra indicato è quella di limitare al massimo l'afflusso di persone presso gli Uffici giudiziari, tranne ipotesi di particolare urgenza; ritenuto che i procedimenti in materia di famiglia sono di regola da definire in tempi brevi per la particolare natura degli interessi in gioco; ritenuto, tuttavia, che tal proposito il legislatore alla citata lettera prevede l'esclusione dal "blocco" delle 1) "cause relative ad alimenti ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità"; 2) "procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona"; 3) "tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti"; ritenuto che, pertanto, quanto al punto 1), in linea con la ratio legis (quelle di contenere il contagio e di congelare l'attività giudiziaria per ostacolare la diffusione del virus e per dare il giusto tempo ai Capi degli Uffici per predisporre gli interventi mirati per le settimane dal 23 marzo al 31 maggio) che va privilegiata l'interpretazione restrittiva delle locuzioni "alimenti e stato di bisogno":

ritenuto, quindi, escluse dalla sospensione (differimento) non tutte le procedure *latu sensu* "separative" in cui si attende un provvedimento provvisorio su affidamento e mantenimento, ma solo quelle in cui il richiedente sia privo di mezzi di sostentamento (per sé e per la prole), posto che solo in tal caso viene in considerazione una obbligazione propriamente alimentare;

ritenuto che parimenti (oltre a quelle in cui viene in considerazione un'obbligazione propriamente alimentare) sono escluse dalla sospensione

3

(rinvio) le procedure in materia di famiglia in cui sia prospettato una situazione di grave pericolo (3) "tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti") (vedi ipotesi di maltrattamenti);

ritenuto che, trattandosi di valutazione da operare caso per caso in tutte le situazioni che fanno eccezione alla sospensione, appare opportuno subordinare il "non differimento" alla motivata richiesta di almeno una delle parti di trattazione urgente della causa;

ritenuto, e così traendo le conclusioni da quanto precede, che di regola non subiscono eccezioni al generale rinvio d'ufficio e sono differibili sia le separazioni consensuali in quanto l'accordo raggiunto tra le parti esclude la sussistenza di una situazione di urgenza, sia i divorzi contenziosi in quanto l'assetto della crisi familiare è stato già fissato in sede di separazione;


ritenuto quanto sopra

fissa

per la trattazione delle procedure di separazione consensuale e divorzi contenziosi non trattate all'udienza dell'11.3.2020, la nuova udienza straordinaria del 4.6.2020, con la conferma della precedente fascia oraria.

Il Presidente della Prima Sezione



Reparto di Competenza
17-3-2020




DECRETO DI DIFFERIMENTO UDIENZA

Il Presidente della prima sezione civile

Visto il provvedimento del Presidente del Tribunale del 9.3.2020 in ordine alle situazioni che fanno eccezione alla sospensione di cui all'art. 1 co. 1 d.l. n. 11 dell'8.3.2020;

ritenuto il d.l. n. 11 dell'8 marzo 2020 che ha introdotto norme finalizzate a contrastare sull'intero territorio nazionale l'emergenza epidemiologica da Covid-19, con particolare riguardo tendenziale sospensione generalizzata dell'attività giudiziaria, in funzione della riduzione dei contatti fisici tra le persone (senza pregiudicare la continuità della giurisdizione per i servizi essenziali e non prorogabili);

ritenuto che il d.l. distingue due periodi: l'uno c.d. "cuscinetto" dal 9 al 22 marzo, di sospensione generalizzata, se non per alcune eccezionali attività; il secondo, a partire dal 23 marzo sino al 31 maggio 2020, già da taluno definito di "regime emergenziale", che invita i singoli Uffici giudiziari ad assumere misure organizzative volte ad assicurare lo svolgimento dell'attività giurisdizionale nel quadro dei severi presidi epidemiologici imposti;

ritenuto che, con riferimento al periodo che va dal 9.3.2020 sino al 22 marzo 2020 (o ulteriori proroghe), *"le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020"*;

ritenuto che la citata lettera g) prevede quali siano le udienze che vanno comunque tenute;

2

ritenuto che l'interpretazione delle singole eccezioni al generale rinvio d'ufficio delle udienze va operata tenendo conto del fatto che la ratio del decreto legge sopra indicato è quella di limitare al massimo l'afflusso di persone presso gli Uffici giudiziari, tranne ipotesi di particolare urgenza; ritenuto che i procedimenti in materia di famiglia sono di regola da definire in tempi brevi per la particolare natura degli interessi in gioco; ritenuto, tuttavia, che tal proposito il legislatore alla citata lettera prevede l'esclusione dal "blocco" delle 1) "cause relative ad alimenti ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità"; 2) "procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona"; 3) "tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti"; ritenuto che, pertanto, quanto al punto 1), in linea con la ratio legis (quelle di contenere il contagio e di congelare l'attività giudiziaria per ostacolare la diffusione del virus e per dare il giusto tempo ai Capi degli Uffici per predisporre gli interventi mirati per le settimane dal 23 marzo al 31 maggio) che va privilegiata l'interpretazione restrittiva delle locuzioni "alimenti e stato di bisogno": ritenuto, quindi, escluse dalla sospensione (differimento) non tutte le procedure *latu sensu* "separative" in cui si attende un provvedimento provvisorio su affidamento e mantenimento, ma solo quelle in cui il richiedente sia privo di mezzi di sostentamento (per sé e per la prole), posto che solo in tal caso viene in considerazione una obbligazione propriamente alimentare; ritenuto che parimenti (oltre a quelle in cui viene in considerazione un'obbligazione propriamente alimentare) sono escluse dalla sospensione

3


(rinvio) le procedure in materia di famiglia in cui sia prospettato una situazione di grave pericolo (3) "tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti" (vedi ipotesi di maltrattamenti);

ritenuto che, trattandosi di valutazione da operare caso per caso in tutte le situazioni che fanno eccezione alla sospensione, appare opportuno subordinare il "non differimento" alla motivata richiesta di almeno una delle parti di trattazione urgente della causa (urgenza questa che va comparata con le primarie esigenze di salute pubblica);

ritenuto pertanto che l'udienza presidenziale di separazione giudiziale, già fissata per il 18 marzo 2020, è rinviata all' 11 giugno 2020. 11.6.2020

Catania,

Il Presidente della Prima Sezione



Deposito in Tribunale
17.3.2020




DECRETO DI DIFFERIMENTO UDIENZA

Il Presidente della prima sezione civile

Visto il provvedimento del Presidente del Tribunale del 9.3.2020 in ordine alle situazioni che fanno eccezione alla sospensione di cui all'art. 1 co. 1 d.l. n. 11 dell'8.3.2020;

ritenuto il d.l. n. 11 dell'8 marzo 2020 che ha introdotto norme finalizzate a contrastare sull'intero territorio nazionale l'emergenza epidemiologica da Covid-19, con particolare riguardo tendenziale sospensione generalizzata dell'attività giudiziaria, in funzione della riduzione dei contatti fisici tra le persone (senza pregiudicare la continuità della giurisdizione per i servizi essenziali e non prorogabili);

ritenuto che il d.l. distingue due periodi: l'uno c.d. "cuscinetto" dal 9 al 22 marzo, di sospensione generalizzata, se non per alcune eccezionali attività; il secondo, a partire dal 23 marzo sino al 31 maggio 2020, già da taluno definito di "regime emergenziale", che invita i singoli Uffici giudiziari ad assumere misure organizzative volte ad assicurare lo svolgimento dell'attività giurisdizionale nel quadro dei severi presidi epidemiologici imposti;

ritenuto che, con riferimento al periodo che va dal 9.3.2020 sino al 22 marzo 2020 (o ulteriori proroghe), *"le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020"*;

ritenuto che la citata lettera g) prevede quali siano le udienze che vanno comunque tenute;

2

ritenuto che l'interpretazione delle singole eccezioni al generale rinvio d'ufficio delle udienze va operata tenendo conto del fatto che la ratio del decreto legge sopra indicato è quella di limitare al massimo l'afflusso di persone presso gli Uffici giudiziari, tranne ipotesi di particolare urgenza; ritenuto che i procedimenti in materia di famiglia sono di regola da definire in tempi brevi per la particolare natura degli interessi in gioco; ritenuto, tuttavia, che tal proposito il legislatore alla citata lettera prevede l'esclusione dal "blocco" delle 1) "cause relative ad alimenti ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità"; 2) "procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona"; 3) "tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti"; ritenuto che, pertanto, quanto al punto 1), in linea con la ratio legis (quelle di contenere il contagio e di congelare l'attività giudiziaria per ostacolare la diffusione del virus e per dare il giusto tempo ai Capi degli Uffici per predisporre gli interventi mirati per le settimane dal 23 marzo al 31 maggio) che va privilegiata l'interpretazione restrittiva delle locuzioni "alimenti e stato di bisogno"; ritenuto, quindi, escluse dalla sospensione (differimento) non tutte le procedure *latu sensu* "separative" in cui si attende un provvedimento provvisorio su affidamento e mantenimento, ma solo quelle in cui il richiedente sia privo di mezzi di sostentamento (per sé e per la prole), posto che solo in tal caso viene in considerazione una obbligazione propriamente alimentare; ritenuto che parimenti (oltre a quelle in cui viene in considerazione un'obbligazione propriamente alimentare) sono escluse dalla sospensione

3

(rinvio) le procedure in materia di famiglia in cui sia prospettato una situazione di grave pericolo (3) "tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti" (vedi ipotesi di maltrattamenti);

ritenuto che, trattandosi di valutazione da operare caso per caso in tutte le situazioni che fanno eccezione alla sospensione, appare opportuno subordinare il "non differimento" alla motivata richiesta di almeno una delle parti di trattazione urgente della causa;

ritenuto, e così traendo le conclusioni da quanto precede, che di regola non subiscono eccezioni al generale rinvio d'ufficio e sono differibili

sia le separazioni consensuali, in quanto l'accordo raggiunto tra le parti esclude la sussistenza di una situazione di urgenza, sia i divorzi contenziosi in quanto l'assetto della crisi familiare è stato già fissato in sede di separazione;

ritenuto quanto sopra

fissa

differisce la trattazione delle procedure di separazione consensuale e divorzi contenziosi fissata per l'udienza del 18.3.2020, al 18.6.2020 (udienza straordinaria del giovedì) con la conferma della precedente fascia oraria.

Il Presidente della Prima Sezione

M. Fer